


Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del 29 DICEMBRE 2017

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott.ssa M.Luisa Spano



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **11.50**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **203546** del **27.12.2017** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **23** Consiglieri, come dal seguente prospetto:


N. 513 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 25 GEN. 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GEN. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 29 DIC. 2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 25 GEN. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCIOLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	NO			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	NO			
15	MAURO Riccardo	NO			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL " e concede la parola al Consigliere Gangemi Francesco, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a **maggioranza** dai 20 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, MARRA, MILETO, MINNITI, MISEFARI, RUVOLO, SERA, SERRANO') **voti contrari 4** (D'ASCOLI, DATTOLA Lucio, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI) **astenuiti 0**.
IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 61 del 04.10.2017 è stata deliberata la fusione, mediante incorporazione, delle due società partecipate dall'Ente: RE.CA.SI. spa (Società incorporata) e RE.G.E.S. spa (Società incorporante), con contestuale trasformazione di quest'ultima in società a responsabilità limitata unipersonale, denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l." (in seguito solo "HERMES") con socio unico il Comune di Reggio Calabria, il quale ha imposto il vincolo di definire lo status della HERMES sul modello c.d. in house providing in conformità delle previsioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016; HERMES ha per oggetto sociale "l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità Istituzionali del socio pubblico o dei soci pubblici partecipanti ... omissis", incorporando ed espandendo gli oggetti sociali e le attività già svolte dalle sopra dette Società oggetto della citata fusione;
- Hermes ha la durata sino all'anno 2050, durata che potrà essere prorogata più volte o essere ridotta a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea dei Soci;
- I servizi da affidare alla Società HERMES s.r.l. sono i seguenti: A) supporto amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, al Comune nella gestione dei servizi inerenti le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del committente e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi; b) gestione degli impianti di pubblicità di proprietà dell'ente ed esecuzione di ogni servizio strumentale a tale attività, compresa l'attività di affissione, l'applicazione dell'imposta/canone sulla pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, la riscossione dell'imposta/canone e la verifica del rispetto della disciplina applicabile a detto servizio da parte dei contraenti e dei terzi; c) supporto tecnico e tecnologico, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, al Comune nella progettazione, produzione ed implementazione di soluzioni ed applicazioni di tipo informatico e web per la gestione dei propri servizi in una logica di Sistema Informatico Integrato, nonché di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
- in data 9 ottobre 2017, l'Assemblea straordinaria di ciascuna Società ha deliberato l'approvazione del piano di fusione e i rispettivi verbali sono stati depositati presso il Registro della CCIA;
- con la stessa deliberazione n. 61/2017 del Consiglio Comunale, sono stati approvati il nuovo Statuto e il piano industriale della Società;
- lo Statuto della Società è definito sul modello delle società c.d. in house providing, così che la stessa possa ricevere l'affidamento in via diretta dell'esecuzione delle attività in conformità alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016 (il "Testo Unico"), del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le modalità dell'affidamento diretto alla società in house providing sono disciplinate, nel rispetto delle norme di legge, dallo Statuto, con il quale, inoltre, viene determinato il modello operativo del controllo analogo che sarà dettagliato in uno o più atti regolamentari adottati dal Comune ed ai quali la società è tenuta ad adeguare le proprie scelte di natura organizzativa e gestionale.

A votazione espressa nei modi di legge

DELIBERA

- **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema del contratto di servizio che, distinto sotto la lettera "A", si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, dell'art.16 del D.lgs.175/2016, delle Linee guida n. 7/2017 dell'ANAC e dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n.446/1997, alla società denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l." di Reggio Calabria, interamente partecipata da questo Ente, dei servizi comunali indicati nello schema di contratto di cui sopra;

- **di demandare** alla Giunta l'approvazione dei disciplinari dei singoli servizi, dalla cui data di sottoscrizione sarà concretamente trasferita, eventualmente anche in via provvisoria fino al 30 giugno 2018 (data di presumibile conclusione del procedimento d'iscrizione all'elenco delle società in house tenuto dall'ANAC), la relativa gestione, nel rispetto dei limiti normativi ed amministrativi in materia;

- **di dare mandato** al dirigente del Settore Welfare e Partecipate, nella qualità di dirigente competente in materia di esternalizzazione dei servizi comunali, per tutti i successivi e connessi adempimenti, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio generale, in conformità allo schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportare allo stesso le modificazioni ed integrazioni marginali richieste in sede di stipula, nonché l'istruttoria della procedura per l'iscrizione di HERMES s.p.a. nell'elenco delle società in house tenuto dall'ANAC;

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio; con **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, MARRA, MILETO, MINNITI, MISEFARI, RUVOLO, SERA, SERRANO') **voti contrari 4** (D'ASCOLI, DATTOLA Lucio, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI) **astenuiti 0**.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Viste le sentenze del TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, del 11 giugno 2013, n. 558, del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 febbraio 2013, n. 762, del Consiglio di Stato, Sez. V, del 10 settembre 2014, n. 4599, del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 ottobre 2016 n. 1781, ove, già antecedentemente all'entrata in vigore del TUSP, si affermava che rimane ascritta alla facoltà della P.A. di scegliere il modello in house per la gestione dei servizi di interesse generale a carattere economico secondo un principio di equiordinazione rispetto alle altre modalità;

Considerato che la società Hermes s.r.l. sarà, in base alla vigente normativa, a tutti gli effetti, una società in house e, così come costituita, rispetta tutte le condizioni poste dall'art.5 del D.lgs.50/2016 e dall'art.16 del D.lgs.175/2016, e delle Linee guida n.7 dell'ANAC in materia di controllo, esclusività dell'attività, partecipazione societaria, fatti salvi eventuali interventi che dovessero rendersi necessari su richiesta dell'ANAC in base all'art.192, comma 1, D.lgs.50/2016;

Considerato altresì:

- che la società Hermes è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto dedicata all'attività di gestione e riscossione dei tributi e di altre entrate di pertinenza comunale nonché dei servizi informatici, garantendo la necessaria continuità con le società REGES spa e RECASI Spa;
- che la società svolge un servizio qualificabile all'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);
- che il modello *in house providing* risponde alle esigenze di garantire efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 22.12.2017, con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione, dello schema del contratto di servizio per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, dell'art.16 del D.lgs.175/2016, delle Linee guida n. 7/2017 dell'ANAC e dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n.446/1997, alla società denominata "HERMES Servizi Metropolitan S.r.l." di Reggio Calabria, interamente partecipata da questo Ente, dei servizi comunali indicati nell'anzidetto schema di contratto;

Visto lo schema di contratto di servizio, allegato al presente atto, il quale prevede:

- a. la definizione della attività e servizi affidati alla società;
- b. la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Disciplinare approvato ai sensi della Legge e dello stesso contratto;
- c. le modalità di erogazione del servizio;
- d. gli obblighi della società;
- e. la disciplina dei rapporti con l'utenza e la carta della qualità dei servizi;
- f. l'attività di programmazione ed indirizzo;
- g. il regime dei controlli e della vigilanza o le metodologie di rendicontazione;
- h. i rapporti economico finanziari, che prevedono un corrispettivo fisso per la gestione ordinaria di tutte le attività amministrative e contabili affidate e un aggio sull'incassato da attività di accertamento e riscossione coattiva;
- i. la disciplina delle sanzioni, penali, inadempienze;
- j. la clausola risolutiva per il mancato riconoscimento o conservazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle società in house tenuto dall'ANAC;

Vista, altresì, la relazione allegata sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nella quale sono esposte le ragioni di convenienza del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente per l'approvazione del contratto di servizio giusta nota prot.n.204323 del 29 Dicembre 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Welfare e Partecipate e dal dirigente del Settore Programmazione Economica e finanziaria;

Tenuto conto che:

- la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un'attività di servizio pubblico (Cons. Stato 3672/2005 e 5284/2014);
- le attività individuate come servizio pubblico possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio anche mediante affidamento in house;
- l'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n.446/1997 prevede la possibilità per gli Enti Locali di affidare l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate a società a capitale interamente pubblico, in base alle seguenti condizioni: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 recante *Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico* individua tra i contratti esclusi dall'applicazione dello stesso quelli conclusi dall'Amministrazione aggiudicatrice con i soggetti sui quali esercita il controllo analogo e detta le condizioni perché possa dirsi operante il controllo analogo o congiunto degli Enti pubblici partecipanti sulle "società in house"; in particolare, insieme al requisito per cui l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore e a quello della non partecipazione diretta di capitali privati, l'art.192 del D.lgs.50/2016 detta ulteriori condizioni affinché si possano escludere le concessioni, gli appalti pubblici e gli accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico ai principi comuni in materia di contratti pubblici e precisamente che: le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 si iscrivano in un elenco tenuto dall'ANAC; le stazioni appaltanti, nell'affidare "in house" un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017 con cui sono state dettate le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

Dato atto che il termine per l'avvio della presentazione delle domande per l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, è stato rinviato, con provvedimento adottato in data 29.11.2017 dal Consiglio dell'Autorità, al 15 gennaio 2018;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, l'art. 16 che prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto purchè non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Rilevato che, in base alla predetta disposizione normativa, gli statuti delle società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, fermo restando comunque il rispetto dell'art.192, D.lgs.50/2016;

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI E
INFORMATICI NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
(il "Contratto")**



Tra

**la Società HERMES Servizi Metropolitan S.r.l.
e
il Comune di Reggio Calabria**

Indice

Art. 1	<i>(Oggetto)</i>	3
Art. 2	<i>(Durata)</i>	4
Art. 3	<i>(Prestazioni)</i>	4
Art. 4	<i>(Macro Obiettivo)</i>	5
Art. 5	<i>(Disciplinari)</i>	7
Art. 6	<i>(Interruzioni e sospensioni dei Servizi)</i>	9
Art. 7	<i>(Divieto di cessione del Contratto)</i>	10
Art. 8	<i>(Sub-affidamento di attività)</i>	10
Art. 9	<i>(Osservanza delle disposizioni di legge – Risarcimento danni - Riservatezza)</i>	11
Art. 10	<i>(Ulteriori obblighi e diritti del Comune)</i>	12
Art. 11	<i>(Ulteriori obblighi della Società)</i>	13
Art. 12	<i>(Rendicontazione dei Servizi Tributari)</i>	16
Art. 13	<i>(Corrispettivi e aggiornamenti - Pagamenti)</i>	17
Art. 14	<i>(Riscossione e modalità di riversamento nei Servizi Tributari)</i>	20
Art. 15	<i>(Politiche di investimento)</i>	20
Art. 16	<i>(Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio permanente)</i>	20
Art. 17	<i>(Comitato per la qualità dei servizi)</i>	23
Art. 18	<i>(La "Carta dei Servizi")</i>	24
Art. 19	<i>(Assicurazioni)</i>	24
Art. 20	<i>(Rinnovi contrattuali)</i>	25
Art. 21	<i>(Sanzioni amministrative e clausole penali)</i>	26
Art. 22	<i>(Inadempienze – Diffida - Controversie)</i>	27
Art. 23	<i>(Trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo 196/2003)</i>	29
Art. 24	<i>(Spese contrattuali)</i>	29
Art. 25	<i>(Disposizioni finali)</i>	30

Il **COMUNE DI REGGIO CALABRIA**, con sede in Reggio Calabria, Palazzo S. Giorgio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel seguito sinteticamente definito "**Comune**" (cod.fisc. 00136380805),

E

La **Società HERMES Servizi Metropolitanì SRL**, con capitale interamente posseduto dal Comune, con sede legale in Reggio Calabria, via, in persona del suo Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferiti dallo Statuto e dalla delibera del consiglio di amministrazione del , nel seguito sinteticamente definita "**Società**", (estremi di iscrizione in reg. imprese, cod.fis.).

Il Comune e la società, congiuntamente, definiti le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

Premesso che:

- a) l'art. 52, co. 5, lett. b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche prevede la possibilità, per gli enti pubblici locali, di affidare l'accertamento e la riscossione dei Tributi e di tutte le Entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla che la stessa svolga la prevalente attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dei soci della Società;
- b) il Comune ha facoltà di affidamento *in house* del servizio di cui al presente Contratto alla Società in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 il seguito, il "**Codice degli Appalti**";
- c) il Comune ha effettuato la valutazione sulla congruità economica dell'offerta della Società, in quanto soggetto *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche in ottemperanza all'art. 192 del Codice degli Appalti;
- d) l'affidamento del servizio alla Società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti l'art. 52, co. 5, lett. c) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
- e) il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 4.10.2017 adottata nell'ambito del progetto di riorganizzazione delle società controllate e/o collegate al Comune, ha deliberato la fusione per



incorporazione nella Società (al tempo denominata Re.G.E.S. S.p.A.) della società RE.CA.SI. S.p.A., con sede legale in Reggio Calabria, Piazza Italia, Palazzo S. Giorgio (Sede Comunale), codice fiscale e partita IVA n 0013680805, nonché la trasformazione del tipo societario e l'adozione di uno statuto conforme ai requisiti previsti per le c.d. società *in house*, come meglio descritti ai sensi dell'art. 5 del Codice degli Appalti, il tutto al fine di affidare alla suddetta Società i seguenti servizi: i) liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e di altre Entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ii) gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle Entrate e iii) conduzione, sviluppo, manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa del sistema informativo del Comune e della tecnologia a supporto, nonché di assistenza agli utenti del sistema informativo stesso;

- f) il Comune, con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 4.10.2017 ha pertanto approvato il nuovo statuto e il piano industriale della Società, nonché lo schema di contratto di servizio tra il Comune e la Società stessa.
- g) in data 9.10.2017 l'assemblea straordinaria della Società, soggetto giuridico a totale partecipazione detenuta dal Comune, ha deliberato con atto notarile a rogito del Notaio Stefano Poeta, Rep. n. - Racc. n. , la fusione per incorporazione della RE.CA.SI. S.p.A., trasformazione della Società nonché l'adozione del nuovo statuto societario approvato dal Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 (Oggetto)

1. Il Comune affida alla Società, che accetta e assume, la gestione dei servizi relativi alle entrate tributarie e patrimoniali e dei servizi informatici del Comune di Reggio Calabria come meglio indicati al successivo articolo 3.
2. L'affidamento di cui al presente contratto segue le modalità c.d. *in house providing*, come definito dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, e come tale è assoggettato alle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, alle quali è sottoposto il Comune, nonché al controllo analogo dello stesso Comune, così come meglio descritto ai sensi dell'art. 5 del Codice degli Appalti. E' pertanto attribuito al Comune il diritto-dovere di indirizzo e di controllo, preventivo, concomitante e consuntivo, delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse.
3. Gli organi amministrativi della Società sono tenuti a conformarsi tempestivamente agli indirizzi ed alle richieste informative e documentali impartiti dal Comune ed, in caso contrario, previa diffida del Dirigente

competente, individuato sulla base dell'apposito regolamento adottato dal Comune, sono sottoposti alla procedura di revoca.

Art. 2 (Durata)

1. Il presente Contratto ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Disciplinare approvato ai sensi della Legge e del presente Contratto, con possibilità di rinnovo, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'art. 20 che segue. I Disciplinari non potranno comunque avere una durata superiore al presente Contratto. E' escluso il tacito rinnovo del presente Contratto.
2. Il mancato riconoscimento o la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle società in house tenuto dall'Anac determina la risoluzione del presente contratto.

Art. 3 (Prestazioni)

1. In forza del presente contratto, il Comune affida alla Società i seguenti servizi (i "**Servizi**");
 - a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, al Comune nella gestione dei servizi inerenti le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del committente e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
 - b) gestione degli impianti di pubblicità di proprietà dell'ente ed esecuzione di ogni servizio strumentale a tale attività, compresa l'attività di affissione, l'applicazione dell'imposta/canone sulla pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, la riscossione dell'imposta/canone e la verifica del rispetto della disciplina applicabile a detto servizio da parte dei contraenti e dei terzi;
(i Servizi di cui ai punti a) e b) del presente Contratto in seguito anche "**Servizi Entrate**");
 - c) supporto tecnico e tecnologico, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, al Comune nella progettazione, produzione ed implementazione di soluzioni ed applicazioni di tipo informatico e web per la gestione dei propri servizi in una logica di Sistema Informatico Integrato, nonché di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
(i Servizi di cui al punto c) in seguito anche "**Servizi Informatici**").
2. I Servizi saranno condotti dalla Società secondo le specifiche tecniche contenute nei disciplinari previsti ai sensi dell'articolo 5 che segue (i "**Disciplinari**"), che potranno anche essere assunti in tempi diversi.

3. Il Comune esercita sulla Società un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente. La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o dalla normativa vigente in materia.
4. Sulla base di valutazioni di oggettiva convenienza, le Parti convengono che, nel corso della durata del Contratto, potranno:
 - a. definire la conduzione di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società, ma non espressamente affidati e disciplinati dal presente Contratto e/o dai Disciplinari;
 - b. variare, restando comunque immutato il corrispettivo complessivo dello stesso, talune prestazioni connesse a un Servizio disciplinato ai sensi del presente Contratto e/o dai Disciplinari ovvero sostituirle con altre che, tempo per tempo, dovessero manifestarsi più adeguate per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato quale l'esecuzione del Servizio in modo efficiente e funzionale.
5. Le previsioni di cui al comma 4 lett. a) del presente articolo 3 dovranno essere convenute per iscritto fra le Parti in apposito documento posto quale appendice al presente Contratto specificando i seguenti temi: *i)* durata, comunque non superiore alla vigenza contrattuale di cui all'articolo 2; *ii)* contenuto delle prestazioni del nuovo servizio; *iii)* importo del corrispettivo, e *iv)* descrizione delle specifiche tecniche del nuovo servizio, che dovranno essere integrate nel Disciplinare di competenza. In tale ipotesi occorre l'approvazione dell'organo comunale competente per legge *ragione temporis* vigente.
6. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 5 che segue, le previsioni di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo 3 dovranno essere convenute per iscritto fra le Parti in apposito documento posto quale appendice al presente Contratto specificando i seguenti temi: *i)* durata, comunque non superiore alla vigenza contrattuale di cui all'articolo 2; *ii)* contenuto delle prestazioni; *iii)* descrizione delle specifiche tecniche relative alle nuove prestazioni, che dovranno essere integrate nel Disciplinare di competenza. In tale ipotesi non si applica il comma 5 dell'articolo 5 che segue, comportando una scelta operativa di esecuzione dei Servizi già affidati senza variazione di spesa.

Art. 4

(Macro Obiettivo – Natura ed erogazione dei Servizi)

1. I Servizi, cui sono preordinate le attività regolate dal Contratto, perseguono i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare l'efficiente gestione dei servizi a favore del Comune nonché la conservazione e la manutenzione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;
 - b) garantire che i servizi siano svolti con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità, imparzialità e neutralità.
2. Le prestazioni contrattuali, fermo restando l'articolo 1, devono essere assolte secondo quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 5 del 18.01.2016 e ss.mm.ii. e nella Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 28.12.2012 e ss.mm.ii.
3. I Servizi Entrate oggetto del presente Contratto costituiscono un servizio di pubblico interesse, la cui interruzione ingiustificata comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio.
4. La Società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune per l'erogazione dei Servizi ed uniforma la propria attività ai seguenti principi:
 - a) dipendenza funzionale e gestionale alle direttive, alle disposizioni, al monitoraggio ed alla vigilanza del Comune;
 - b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia e le disposizioni dettate dal Comune;
 - c) assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
 - d) obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e nei regolamenti e nelle disposizioni comunali.
5. Con riferimento ai soli Servizi Entrate, la Società assume nei confronti del Comune stesso il ruolo di agente contabile per le somme riscosse fino alla data di riversamento, da eseguire secondo le modalità previste dall'art. 14 che segue. Pertanto assume l'obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società. Si applica l'art. 93, comma 2, del TUEL e la Società deve rendere il conto della gestione ed è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
6. Ai sensi del presente Contratto, la Società adempierà strumentalmente al disimpegno dei Servizi in favore del Comune.
7. La Società è obbligata altresì ad uniformare la propria azione agli standard previsti nella Carta dei Servizi di cui al successivo art. 18. La Società stessa è obbligata a produrre, secondo le direttive e le disposizioni ricevute dal Comune, l'elaborazione periodica di report e statistiche finalizzate, in uno con il Comune, al monitoraggio e la valutazione dei seguenti principi generali:




- a) uguaglianza: l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini e degli utenti/contribuenti in genere. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni discriminazione o limitazione nella piena fruizione delle prestazioni erogate al cittadino o utente, ovvero nell'adeguamento delle modalità di fruizione dei servizi rivolti alle persone con disabilità fisica e/o di tipo sensoriale e/o di utilizzo di soluzioni informatiche;
- b) imparzialità: nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) continuità: garanzia di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) partecipazione: predisposizione ed attuazione di piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo, in modo da coinvolgere i cittadini o utenti e favorirne la collaborazione;
- e) informazione: l'utente interessato ha diritto di accesso secondo le modalità disciplinate dalla Legge 241/1990 nonché nel rispetto del regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi, vigente tempo per tempo.
- f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia;
- g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla Legge 212/2000 occorre assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i documenti di accertamento, riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. Inoltre i documenti e le istruzioni devono essere comprensibili affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli.

Art. 5 (Disciplinari)

1. I Servizi affidati ai sensi del presente Contratto devono essere svolti dalla Società nei termini e modalità previsti ai sensi dei Disciplinari, che potranno anche essere assunti in tempi diversi.
2. In un'ottica di miglioramento continuo, ciascun Disciplinare viene predisposto dal Comune per un arco di durata triennale e, sulla base dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e tenuto conto delle risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria di cui all'articolo 16, nonché della documentazione di cui dalla lett. t) del comma 2 dell'articolo 11, può essere

variato annualmente con la collaborazione tecnica della Società nel rispetto delle procedure di cui al successivo articolo 5. Ciascun Disciplinare rimane in vigore fino all'approvazione del/dei Disciplinare/i successivo/i.

3. Come meglio precisato ai sensi dei Disciplinari, le prestazioni da svolgere saranno programmate attraverso preventivi "Piani operativi annuali" e/o "Piani operativi triennali", concordati con il Comune ed aggiornate nel corso della rispettiva vigenza in base alle esigenze che potranno emergere su iniziativa di una delle due Parti.
4. Per il conseguimento degli obiettivi quali-quantitativi, crescenti per ogni annualità di servizio, i Disciplinari dovranno contenere gli standard operativi e gli indicatori di risultato (di efficienza ed efficacia), nonché i seguenti ulteriori elementi essenziali:
 - a) i Servizi e le prestazioni oggetto di affidamento e l'indicazione dei relativi obiettivi in termini strategici, operativi e gestionali;
 - b) i termini e le modalità di esecuzione del Servizio e le relative sanzioni/penali previste;
 - c) il Corrispettivo Fisso e il Corrispettivo Variabile, nonché le modalità di pagamento;
 - d) l'indicazione del dirigente ovvero funzionario del Comune preposto al controllo operativo sulla gestione delle attività relative ai Servizi affidati con l'incarico di dettare direttive e disposizioni ed a monitorare e vigilare la conseguente applicazione;
 - e) ai sensi dell'articolo 6 del presente Contratto, i termini e le modalità di gestione delle eventuali interruzioni di Servizio e le relative sanzioni/penali previste;
 - f) la programmazione del fabbisogno del personale nonché l'organigramma e il funzionigramma del personale che si intende utilizzare per l'espletamento dei Servizi;
 - g) le procedure di rendicontazione;
 - h) le procedure di controllo;
 - i) ai sensi dell'articolo 18 del presente Contratto, i termini e le modalità per la gestione delle segnalazioni e dei reclami, nonché i parametri fondamentali assunti come elemento di valutazione del Servizio affidato in termini di qualità percepita (indicatore di *customer satisfaction*) e le relative sanzioni/penali previste.
 - j) la dimensione economica e la modalità di esecuzione del prescritto standard operativo, anche per l'applicazione di sanzioni/penali.
 - k) schema/modello di reportistica e di programmazione e pianificazione delle attività;
 - l) con riferimento al solo Disciplinare relativo ai Servizi Entrate, dovranno essere necessariamente contenuti anche la procedura di riscossione e le modalità di versamento degli incassi, nonché gli aggi



e i compensi delle attività comprese nel presente Contratto con indicazione delle modalità di pagamento;

- m) il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.
5. Successive eventuali modifiche dei Disciplinari dovranno essere proposte dalle Parti di regola entro il 31 ottobre dell'anno. Il Comune analizza le proposte della Società e le approva ovvero, ove ritenuto opportuno, le integra, emenda o respinge. A seguito di valutazione da parte della Società della sostenibilità economico finanziaria delle proposte formulate dal Comune, quest'ultimo integra i Disciplinari e li sottopone all'approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire a quest'ultimo organo l'approvazione dello Schema di Bilancio Previsionale dell'Ente. In assenza di approvazione da parte della Giunta Comunale, rimane valido ed efficace fra le Parti il Disciplinare dell'anno precedente.
 6. La Società si impegna a svolgere i Servizi di cui al presente Contratto dal giorno indicato in ciascun Disciplinare approvato da parte della Giunta Comunale, previa redazione dello stato di consistenza dei beni mobili e/o immobili oggetto di affidamento. A tal fine, il dirigente deputato al controllo operativo, in contraddittorio con la Società, redige lo stato di consistenza dei beni rientranti nel servizio stesso.
 7. Il dirigente o i dirigenti dell'Ente preposti al controllo delle attività affidate, ciascuno per la parte di competenza, annualmente (di regola entro il mese di gennaio) verificano l'andamento dei parametri obiettivo dell'anno precedente e stabiliscono i nuovi valori per l'anno di competenza.

Art. 6

(Interruzioni e sospensioni dei Servizi)

1. L'esecuzione dei Servizi non può essere interrotta né sospesa dalla Società, salvo cause di forza maggiore; in quest'ultimo caso deve essere ripristinata al più presto, dal momento della cessazione della causa impeditiva.
2. La Società garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione del servizio minimo previsto, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e dagli accordi sindacali stipulati ad ogni livello in sede nazionale e locale.
3. Le modalità operative che regolano l'interruzione e la sospensione dei Servizi sono definite, secondo anche la peculiarità di ciascun Servizio, dai rispettivi Disciplinari.
4. In caso di abbandono o sospensione ingiustificata anche di un solo Servizio da parte della Società, ovvero di inadempienza reiterata da parte della Società rispetto agli indirizzi/direttive/prescrizioni dei competenti organi del Comune anche relativamente ad uno specifico atto/adempimento, quest'ultimo potrà sostituirsi, previa diffida, o in caso di urgenza senza formalità di sorta, alla medesima per l'esecuzione d'ufficio del Servizio, con rivalsa su di essa non solo per le spese sostenute e l'applicazione delle

penali ai sensi del successivo articolo 21, fatto salvo pertanto l'eventuale maggior danno subito.

Art. 7
(Divieto di cessione del Contratto)

1. E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente Contratto.
2. Ogni patto in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo e determina la risoluzione di diritto del contratto stesso mediante l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui al comma 5 del successivo articolo 21.

Art. 8
(Sub-affidamento di attività)

1. La Società, nei limiti di cui al successivo comma 4, può sub-affidare fasi o attività relative ai Servizi affidati ai sensi del presente Contratto e conseguente disciplinare, previa determinazione assunta dal dirigente competente al controllo. La determina autorizzativa deve esplicitare le motivazioni di carattere economico e funzionale del ricorso a tale scelta e, tenuto conto delle specificità riferibili alla Società *in house providing*, la procedura di legge, ovvero regolamentare, che la Società dovrà eseguire.
2. In caso di sub-affidamento di una o più attività, la Società rimane comunque nei confronti del Comune la titolare e responsabile esclusiva per l'esecuzione dei Servizi affidati, nonché degli obblighi contrattuali previsti ai sensi del presente Contratto.
3. Il rapporto di sub-affidamento decade comunque di diritto in caso di scioglimento del Contratto, per qualsiasi motivo occorsa, ovvero in caso di cessazione dell'affidamento del Servizio inerente l'attività sub-affidata. Tale clausola dovrà essere riprodotta e controfirmata espressamente nell'accordo che regola il rapporto di sub-affidamento.
4. Le attività oggetto di sub-affidamento non potranno, in ogni caso, superare, in termini di valore, il 30% (trenta per cento) del corrispettivo complessivo annuo pagato dal Comune alla Società ai sensi del presente Contratto.
5. La Società è obbligata, in caso di sub-affidamento, a far rispettare al sub-affidatario le disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, alle quali è assoggettato il Comune, nonché ogni disciplina di legge applicabile alla Società.
6. Fatto salvo quanto previsto ai sensi del presente art. 8, il Comune resta comunque completamente estraneo ai qualsiasi rapporto tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune, che verrà manlevato dalla Società per qualsiasi danno o costo subito in caso di pretese di tale natura.



Art. 9
(Osservanza delle disposizioni di legge – Risarcimento danni – Riservatezza)

1. La Società, nell'espletamento dei Servizi, dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge ed adottare, di propria iniziativa, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno a persone, animali o cose; ed in ogni caso assume, verso il Comune, la responsabilità per qualsiasi tipo di danno diretto e/o indiretto che possa derivarne per atti o fatti ed omissioni proprie o di eventuali suoi ausiliari e collaboratori comunque commessi in violazione della legge e/o del Contratto nell'esecuzione dei Servizi.
2. La Società si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività relative ai Servizi di cui al presente Contratto, sia esso provocato direttamente ovvero attraverso dipendenti, ausiliari e/o collaboratori.
3. Qualora nell'esecuzione dei Servizi, la Società danneggiasse opere di terzi dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune potrà avvalersi dell'escussione delle polizze assicurative stipulate dalla Società ai sensi del successivo art. 19.
5. Il Comune autorizza la Società a conservare nei suoi archivi, ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004 ove applicabile, i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto.
6. La Società si impegna a non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei Servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle Parti nell'ambito del presente Contratto, che hanno carattere riservato.
7. In caso di accertata responsabilità personale, la Società si impegna ad allontanare dalle funzioni assegnate il dipendente ovvero l'amministratore che sia venuto meno all'obbligo della riservatezza, con riserva di tutela in tutte le sedi giurisdizionali competenti.
8. La Società è obbligata all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 10
(Ulteriori obblighi e diritti del Comune)

1. Il Comune opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire alla Società di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi meglio definiti nei Disciplinari. Il Comune in particolare si impegna a:

- a) mettere la Società in condizione di conoscere ed utilizzare i sistemi informatici utilizzati, alla data della sottoscrizione del presente Contratto, nella gestione dei Servizi ad essa affidati;
 - b) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, gli eventuali permessi e autorizzazioni necessari per lo svolgimento dei Servizi;
 - c) individuare e comunicare alla Società le procedure di controllo che riterrà necessarie al fine del corretto svolgimento dei Servizi che formano oggetto del presente Contratto;
 - d) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Con particolare riferimento ai Servizi Entrate, la cooperazione consiste nelle seguenti attività: *i)* mettere a disposizione della Società le banche dati comunali esistenti, utili per lo svolgimento delle attività, concordando un loro aggiornamento periodico, con addebito degli eventuali costi di elaborazione e trasmissione; *ii)* attivazione da parte dei Settori comunali competenti, nel rispetto della normativa vigente, previa specifica richiesta e solo per attività oggetto del presente Contratto, di utenze nominative presso banche dati comunali per i collaboratori della Società; *iii)* attivazione da parte di soggetti comunali titolari delle convenzioni con gli Enti Centrali, nel rispetto di eventuali regolamenti vigenti degli Enti stessi, di scarichi di flussi e/o apertura di utenze specifiche per l'interrogazione delle relative banche dati nazionali (e.g. Agenzia delle Entrate e Motorizzazione Civile); *iv)* informare la Società in ordine ad eventuali modifiche dei regolamenti comunali e di altri provvedimenti amministrativi del Comune che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei Servizi; *v)* consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento nel rispetto della normativa vigente;
 - e) nominare e trasmettere alla Società i soggetti responsabili delle comunicazioni con la Società stessa rispetto ai diversi Servizi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2. Il Comune avrà comunque il diritto, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società che comportino un incremento quantitativo/qualitativo dei livelli delle prestazioni oggetto del presente Contratto. La Società dovrà adeguarsi alle richieste del Comune, salvo che non determinino un aggravio di costi di gestione nella misura superiore al 5% (cinque per cento) del valore complessivo del corrispettivo maturato ai sensi del presente Contratto nel corso dell'anno precedente la richiesta del Comune. In tal caso, il Comune e



la Società si impegnano a concordare modalità operative che comportino un aggravio di costi inferiore o una soluzione concordata alternativa.

Art. 11
(Ulteriori obblighi della Società)

1. La Società si impegna altresì a:
 - a) a compiere ogni attività utile al fine di raggiungere un risultato economico netto di bilancio che non comporti in capo al Bilancio del Comune l'obbligo di accantonamento di cui all'art. 1 comma 551 della legge 147/2013;
 - b) non sospendere l'esecuzione dei Servizi a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né a sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;
 - c) svolgere i Servizi con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme regolamentari e delle direttive e delle disposizioni impartite dal Comune e quelle contenute nei singoli Disciplinari;
 - d) mantenere sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività affidate alla Società ai sensi del presente Contratto;
 - e) osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente nel corso del presente Contratto, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. La Società si impegna altresì a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e a comunicarlo al Comune entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di attribuzione del servizio e entro 3 (tre) giorni dalla eventuale sostituzione;
 - f) correggere a sue spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;
 - g) estendere al proprio personale gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Calabria, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 22 maggio 2014 ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, che dovranno essere estesi, per quanto compatibili, agli operatori delle imprese sub-

affidatarie ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto. Il contratto di sub-affidamento dovrà prevedere la risoluzione di diritto in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa sub-affidataria del sopra indicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Calabria; assumere proprie disposizioni interne per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi di cui alla legge n. 190/2012;

- i) nell'ambito dei Servizi Entrate, a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nei disciplinari. L'esecuzione dei rimborsi dovrà essere effettuata utilizzando sistemi informati alla massima facilitazione e semplificazione per il contribuente;
- j) adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio di gestione della Società;
- k) organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei Servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune;
- l) per quanto di sua competenza, valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione dei Servizi affidati ai sensi del presente Contratto e dei Disciplinari, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del *software*, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
- m) utilizzare le banche dati proprie di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso, nonché promuovere la continua interconnessione tra le banche dati, che permetta di stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie dei contribuenti. A tale riguardo si precisa come le banche dati inerenti l'attività di accertamento e riscossione sono di proprietà del Comune e in utilizzo alla Società;
- n) esercitare qualsiasi attività di informazione e comunicazione, anche a carattere pubblicitario, della Società secondo le direttive e le disposizioni del Comune, ove presenti;
- o) fornire tempestivamente al Comune ogni tipo di documentazione e/o informazione richiesta;
- p) svolgere i Servizi affidati utilizzando il proprio sistema informativo, garantendo il rispetto delle normative vigenti stabilite dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza informatica, la privacy, la trasparenza, la continuità operativa e la tracciabilità delle operazioni economiche;
- q) condividere con il Comune eventuali interfacce applicative e/o scambi di flussi da e verso il sistema informatico del Comune, tali comunque da garantire l'integrità del patrimonio informativo del Comune;



- r) concordare con il Comune eventuali interfacce applicative o servizi on line che la Società intenda mettere a disposizione dell'utenza, che dovranno comunque essere realizzate in armonia con i sistemi di accesso/autenticazione dei portali del Comune e con il/i settore/i che ha/hanno competenza per l'attuazione dei Piani di Informatizzazione Comunali;
- s) rendere disponibili sul proprio sistema informatico accessi dedicati al Comune, finalizzati a monitorare le attività in corso da parte degli uffici preposti ai controlli, nonché a rendere disponibili su richiesta dei Settori competenti flussi e estrazioni periodiche finalizzate a tale scopo;
- t) redigere il budget annuale corredato da una relazione contenente: *i)* il programma annuale di attività, dove dovranno comunque essere esplicitate eventuali politiche di assunzione, *ii)* il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento, dove dovrà essere esplicitata la pianificazione informatica, *iii)* le previsioni riferite al conto economico dell'esercizio a cui si riferisce e la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo della Società comprensivo della programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la Società intende svolgere la propria attività. Nella relazione dovranno essere altresì presenti eventuali proposte – sotto il profilo tributario – aventi ad oggetto la modifica dei regolamenti sui tributi comunali o le modalità di recupero dei crediti di natura tributaria ed extra-tributaria anche con riferimento ai contenziosi in essere, mentre – sotto il profilo informatico – il piano di sviluppo del sistema informativo del Comune, costituito dal Master Plan degli interventi progettuali e dal Piano Annuale delle Manutenzioni per garantire l'efficienza dell'infrastruttura informatica. La documentazione di cui al presente punto t) dovrà essere inviata al Comune entro il termine perentorio del 31 ottobre con riferimento all'esercizio finanziario successivo, al fine di permettere al Comune stesso la predisposizione dei documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria tributaria e di bilancio. La Società potrà approvare in via definitiva il proprio programma di attività previa integrazione con gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari debitamente approvati dai competenti organi del Comune;
- u) in ragione della gestione dei Servizi Entrate, introdurre un sistema di contabilità analitica che contenga al minimo, per le diverse tipologie di entrate gestite, per le riscossioni ordinarie e coattive, nonché per i diversi committenti, l'attribuzione contemporanea dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari;
- v) a sottoporre il proprio bilancio di esercizio annuale a revisione contabile volontaria ed a inviarlo al Comune unitamente alla documentazione di cui al punto o) che precede;
- w) compilare il Conto dell'agente contabile ai sensi degli artt. 93 e 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e a depositarlo entro

il 30 gennaio dell'anno successivo presso la Segreteria Generale del Comune;

- x) adottare un modello organizzativo atto a prevenire i fatti illeciti sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge 190/2012;
- y) non divulgare dichiarazioni a mezzo stampa che possano ledere l'immagine del Comune;
- z) procedere all'approvvigionamento delle forniture di beni e servizi di norma e salvo motivata autorizzazione del Comune mediante ricorso alla centralizzazione degli acquisti, al fine di attivare procedure di gara unificate e beneficiare dei risparmi derivanti da economie di scala, per come stabilito dal Comune con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 51 dell'11 dicembre 2012, recepita con il Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2016/2018 e 2017/2019. A tal fine, la Società dovrà comunicare al Settore Appalti del Comune il piano dei fabbisogni annuali relativi all'acquisizione di beni e servizi entro il 31 ottobre di ciascun anno, per consentire al predetto Settore di programmare le procedure di gara per l'anno successivo ed alla società di approvvigionarsi tramite le predette gare espletate dal Comune.

Art. 12

(Rendicontazione dei Servizi Entrate)

1. Con riferimento ai soli Servizi Entrate, la Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà essere trasmesso ai competenti uffici del Comune, da quest'ultimo preventivamente comunicati. Contestualmente a detto invio, la Società dovrà trasmettere la documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione delle somme riscosse e riversate al Comune.
2. Il Disciplinare dei Servizi Entrate prevedrà le modalità di redazione del documento di rendicontazione di cui al precedente paragrafo 1, che dovrà comunque constare di una parte analitica e di una sintetica, nonché dei seguenti elementi, che si rappresentano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) rendicontazione degli importi incassati su base quindicinale con il dettaglio del calcolo dell'aggio applicato e trattenuto;
 - b) rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebiti, con evidenza del compenso rimborsato;
 - c) rendicontazione delle somme riscosse a seguito di piani di rateizzazione autorizzati dal Comune, con evidenza delle singole entrate cui si riferiscono le somme riscosse e riversate.

3. Il documento di rendicontazione dovrà fornire una rappresentazione chiara e veritiera dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi previsti nel Disciplinare dei Servizi Entrate, nonché agli obiettivi programmati ai sensi della lett. t) del comma 2 dell'articolo 11, in termini di livello di servizio espresso a mezzo di appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.
4. Il mancato rispetto delle obbligazioni previste ai sensi del presente articolo comporterà un grave inadempimento del Contratto ai fini della risoluzione dello stesso.

Art. 13

(Corrispettivi e aggiornamenti - Pagamenti)

1. Il corrispettivo annuo per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, fermo quanto pattuito all'articolo 5, è determinato come segue:
 - a) un aggio applicato alle entrate tributarie e patrimoniali affidate alla gestione della Società e incassate a seguito di Riscossione Sollecitata e/o Coattiva, restando escluso alcun compenso per la Riscossione Spontanea delle entrate versate dai contribuenti/utenti (il "**Corrispettivo Variabile**"). Ai fini del presente Contratto, s'intende:
 - con il termine "Riscossione Spontanea", la fase in cui l'obbligo di pagamento è adempiuto spontaneamente dal contribuente/utente, attraverso il versamento in autoliquidazione (es. IMU/TASI) o a seguito di invio da parte dell'Ente di avvisi bonari o di fatture (es. TARI, canone S.I.I., ecc.). Il versamento spontaneo può avvenire tramite una molteplicità di canali e supporti per facilitare le operazioni di pagamento: dai supporti/canali tradizionali (bollettino postale-modello F24/sportelli fisici di Poste e banche), a quelli innovativi e dematerializzati, con l'utilizzo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che possono essere utilizzati anche nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti" del sistema PAGO PA;
 - con il termine "Riscossione Sollecitata", quella parte del processo di riscossione strettamente connesso all'attività di accertamento svolta a contrasto dell'evasione, dell'elusione e della morosità nei pagamenti spontanei. Gli atti tipici dell'accertamento tributario e delle entrate patrimoniali in genere (avvisi di accertamento, inviti a pagamento, ecc.), comportano la possibilità per il soggetto passivo di chiudere il processo pagando le somme richieste, generalmente gravate da oneri accessori rispetto a quanto originariamente dovuto, utilizzando il documento di pagamento allegato all'atto di intimazione o sollecito;
 - con il termine "Riscossione Coattiva", la parte finale del processo di riscossione, nel cui ambito viene tentato il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della

riscossione sollecitazione (notifica di avvisi o inviti). Gli strumenti a disposizione per esercitare il diritto-dovere della riscossione coattiva sono: l'iscrizione o ruolo coattivo delle somme non pagate, da attivarsi necessariamente con l'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 2 del regio decreto del 14 aprile 1910 n. 639, o ricorrendo al sistema degli agenti della riscossione. Qualora i predetti strumenti non fossero sufficienti ad ottenere dal debitore il pagamento delle somme dovute, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi degli artt. 5 e ss. del T.U approvato con il citato r.d. n. 639/1910 ovvero ricorrendo alle forme di espropriazione di cui al D.P.R 602/73 e successive modifiche, così come consentito dall'art. 4 comma 2 sexies della Legge 265 del 22/11/2002, dall'art. 36 della L. 31/2008 e dall'art. 7, comma 2, lett. gg-quater) e ss. del D.L. 70/2011 come convertito in Legge n. 106/2011 e s.m.i., ove compatibili (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione ipoteca, pignoramento mobiliare, immobiliare, ecc).

- b) un canone fisso per l'erogazione dei Servizi Informatici e con riferimento ad alcuni Servizi Entrate meglio definiti ai sensi del Disciplinare dei Servizi Entrate (il "**Corrispettivo Fisso**").
2. La determinazione del Corrispettivo Fisso e del Corrispettivo Variabile, nonché le modalità di aggiornamento e di pagamento degli stessi, verrà stabilita dal Comune, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l'espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura da impiegarsi per l'erogazione dei Servizi. Il Corrispettivo Fisso e il Corrispettivo Variabile, una volta definiti, verranno inseriti nei Disciplinari.
 3. Il Corrispettivo Fisso e il Corrispettivo Variabile tengono conto di tutte le attività di supporto, complementari e propedeutiche, necessarie per la corretta gestione dei Servizi oggetto di affidamento, per cui ogni altro eventuale onere rimane a carico della Società.
 4. Il Corrispettivo Fisso potrà essere soggetto a riduzioni in seguito all'imposizione di specifiche penali, come previste nel successivo art. 21 e potrà altresì essere revisionato, in riduzione o in aumento, in funzione degli scostamenti dagli obiettivi e standard fissati, rilevati dal Comitato di cui all'articolo 17. Gli aggi che determinano il Corrispettivo Variabile potranno essere modificati dal Comune mediante la procedura di modifica del Disciplinare dei Servizi Entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5 del presente Contratto.
 5. Il Corrispettivo Fisso dovrà essere aggiornato annualmente in base al Tasso Programmato d'Inflazione come riportato nella Nota di Aggiornamento Al Documento di Economia e Finanza (DEF) presentato ogni anno dal Governo.
 6. Il calcolo del Corrispettivo Fisso e del Corrispettivo Variabile dovuti alla Società verrà effettuato mensilmente sulla base delle attività effettivamente svolte secondo le modalità definite dai Disciplinari vigenti.

7. Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14, il Comune provvederà a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle fatture, previo parere di regolarità tecnica del Dirigente competente espresso sulla base del controllo dei *report* della Società, rispetto alle prestazioni disciplinate. Il saldo delle fatture autorizzate ai sensi del presente paragrafo potrà avvenire anche a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1252 c.c. delle eventuali somme che la Società dovrà riversare al Comune nell'ambito dell'attività di cui al presente Contratto.
8. Nei disciplinari di cui all'articolo 5 potranno essere previste e regolamentate forme di fatturazione anticipata del Corrispettivo Variabile, soggetta a successivo e periodico conguaglio.
9. Ai fini della corresponsione di cui al comma che precede, nel caso di riscontro da parte del Comune di gravi e reiterate difformità rispetto ai Disciplinari dell'attività svolta dalla Società nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, il termine è interrotto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dei *report* mensili di cui all'articolo 16, con comunicazione alla Società a cura del Dirigente a cui è demandata la responsabilità della liquidazione. Trascorsi 10 (dieci) giorni senza che la Società abbia adeguatamente regolarizzato la difformità ovvero che essa non sia stata accolta dal Dirigente competente, la procedura di pagamento proseguirà per le prestazioni regolarmente rese, previo deposito, da parte della Società, di una nota di credito riferita al corrispettivo delle prestazioni difformi in quanto non prestate o parzialmente rese.
10. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. La Società si impegna altresì a dare comunicazione al Comune e alla Prefettura territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento del sub-affidatario ai sensi dell'articolo 8 agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla succitata normativa.

Art. 14

(Riscossione e modalità di riversamento nei Servizi Entrate)

1. Le somme che la Società è autorizzata dal Comune a incassare sui propri conti, a seguito della riscossione delle entrate nell'ambito della gestione dei Servizi Entrate, sono riversate presso la tesoreria del Comune con cadenza quindicinale. Le somme incassate dal 1° (primo) al 15° (quindicesimo) giorno di ogni mese dovranno essere riversate entro e non oltre il 20° (ventesimo) giorno del mese corrente, mentre le somme incassate dal 16° (sedicesimo) all'ultimo giorno del mese, dovranno essere riversate entro e non oltre il 5° (quinto) giorno del mese successivo. Ai fini del presente Contratto, un incasso si intende realizzato nel medesimo giorno di valuta riconosciuto alla Società da parte della società bancaria presso cui è eseguito il versamento.

2. Il Comune avrà comunque il diritto di richiedere, nelle modalità da concordare con la Società, il versamento di acconti relativi alle riscossioni da realizzare nei periodi successivi, senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'aggio spettante alla Società, a titolo di Corrispettivo Variabile, potrà essere trattenuto direttamente dalla Società sulle somme da riversare alla tesoreria del Comune ai sensi del presente articolo.

Art. 15
(Politiche di investimento)

1. La Società si obbliga a:
 - a) porre in atto tutte le attività necessarie per la realizzazione degli investimenti che prevedono l'utilizzo delle fonti non comunali, avendo particolare attenzione all'utilizzo di risorse comunitarie;
 - b) realizzare gli investimenti autofinanziati;
 - c) seguire la normativa regionale, nazionale e comunitaria al fine di individuare le fonti più appropriate per ulteriori investimenti la cui realizzazione dovesse rendersi necessaria;
 - d) autofinanziare ulteriori investimenti, non finanziati o finanziabili da terzi, che risultino comunque necessari per il regolare esercizio dei Servizi.

Art. 16
(Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio permanente)

1. Le attività relative ai Servizi disciplinati ai sensi del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che esercita controllo analogo sull'operato della Società e sul rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei Servizi stessi.
2. Il Comune può pertanto eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, attraverso i propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali della Società aventi ad oggetto le attività aventi ad oggetto i Servizi.
3. La Società mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre collaborazione necessaria per un'efficace verifica, che potrà riguardare comunque solo i Servizi erogati nell'interesse del Comune di cui al presente Contratto.
4. Il Comune, a mezzo di un ufficio a ciò preposto, vigila sull'andamento dei Servizi anche attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'articolo 12 che precede e può disporre i controlli di cui al precedente paragrafo anche al fine di accertare il rispetto degli standard operativi e di quanto contenuto nei disciplinari.
5. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 (trenta) giorni. Valutate le risposte ricevute dalla Società e ove ne ricorrano i presupposti, il Comune procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 21 che segue.

6. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 461, lett. d) della Legge 244/2007, la Società è impegnata ad adottare di concerto con il Comune, la metodologia ed il sistema di monitoraggio permanente e del rispetto dei parametri fissati nei Disciplinari e di quanto stabilito nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 18.
7. Ai fini del finanziamento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 461, della legge 244/2007, la Società istituisce annualmente un apposito fondo predeterminato nella misura minima del 2 (due) per mille del corrispettivo annuo. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, vigente di tempo in tempo.
8. Fanno parte del monitoraggio i seguenti strumenti minimi:
 - a) report trimestrale sull'andamento aziendale;
 - b) report annuale sull'andamento aziendale e sull'attività di esercizio espletata;
 - c) verifiche *ad hoc*, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del report e di rilevazione;
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, lett. c), il Comune procederà alla verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del Servizio erogato fissati nei Disciplinari.
10. Le previsioni di cui al presente articolo sono realizzate sotto la diretta responsabilità del Comune e con il controllo del Comitato tecnico di cui all'articolo 17.
11. La Società deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.
12. La Relazione Tecnico-Finanziaria, predisposta secondo uno schema concordato fra le Parti, dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla società per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato, beni strumentali all'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La Relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento dei Servizi ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente Contratto e nei Disciplinari.
13. Il livello di scostamento dagli standard di Servizio previsti nei Disciplinari determinerà l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 17 ovvero dell'articolo 18 del presente contratto.
14. Le Parti concordano che i dati contenuti nella Relazione di cui al precedente paragrafo 11 rappresentano la situazione di riferimento su cui viene definito e misurato il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti rispetto agli obiettivi programmati nei Disciplinari, che dovranno comunque

corrispondere a quelli indicati nel DUP e nel Bilancio Consuntivo del Comune. Il livello di scostamento da tali livelli determinerà l'applicazione delle condizioni di cui agli articoli 21 e 22 del presente Contratto.

15. Le verifiche *ad hoc* potranno riguardare le modalità di definizione e calcolo degli indicatori, e la gestione delle informazioni che alimentano il sistema di *reporting* e potranno essere effettuate ogni qualvolta il Comitato di cui all'articolo 17 rileverà l'esigenza di chiarimenti e approfondimenti su specifiche voci del *report*.
16. Le verifiche verranno condotte attraverso incontri fra membri del Comitato di cui all'articolo 17 e rappresentanti della Società individuati in base alla specifica competenza sulla materia in oggetto, e potranno prevedere l'analisi contestuale, da parte di membri dell'organo di controllo e rappresentanti della Società, di documentazione aziendale sia di tipo amministrativo-contabile, sia relativa al sistema di controllo di qualità interno. Le verifiche di cui al comma che precede si concluderanno con la redazione di un verbale sottoscritto dalle Parti, che illustra i riscontri effettuati, e con la predisposizione di una relazione di commento a cura del Comitato, tendente a mettere in evidenza suggerimenti e raccomandazioni. Il verbale è trasmesso alla Società ed al Comune per le determinazioni del caso.

Art. 17

(Comitato per la qualità dei Servizi)

1. Le Parti convengono di costituire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della Carta dei Servizi, un Comitato per la qualità per collegare le verifiche sul rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi ai sistemi aziendali di controllo, concependo gli impegni stessi come parte integrante di un processo continuo di miglioramento, i cui stadi di evoluzione e programmi di azione siano comunicati in modo trasparente all'utenza, con l'individuazione delle responsabilità societarie, anche decentrate, cui compete la concretizzazione degli standard - obiettivo definiti.
2. Il Comitato quindi opererà quale supporto per l'esecuzione ed il permanente monitoraggio delle previsioni di cui all'articolo 16 e 18, nonché quale funzione di impulso per le finalità di cui al comma 1. Il Comitato è composto da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) individuati dal Comune fra i funzionari comunali non interessati all'esercizio del controllo operativo, tecnico ed economico-finanziario dei servizi contrattualizzati e, tra questi, il Comune dovrà designare il presidente, e 1 (uno) designato dalla Società. Fatti salvi eventuali rimborsi spese autorizzati dal Comune o dalla Società, l'attività prestata ai fini dell'incarico di membro del Comitato per la qualità dei Servizi non comporterà alcuna remunerazione supplementare o aggiuntiva per il funzionario nominato ovvero per il membro indicato dalla Società.
3. Il Sindaco del Comune o l'Amministratore della Società possono richiedere una specifica riunione del Comitato da tenersi entro 10 (dieci) giorni.



4. I componenti del Comitato devono possedere adeguata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di cui al successivo comma 5, rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rinominabili una sola volta.
5. Il Comitato, rispetto alle prestazioni contrattualizzate/disciplinate, determina autonomamente il proprio programma di attività periodiche per adempiere alle attribuzioni di cui all'articolo 16 e, inoltre, per corrispondere alle previsioni di cui all'articolo 18 con cadenza semestrale o minor termine:
 - a) monitora il rispetto dei contenuti della Carta dei Servizi, identificando eventuali scostamenti rispetto agli standard e proponendo conseguenti interventi;
 - b) analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso la cura di indagini di "customer satisfaction".
6. La Società ed il Comune dovranno pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che i componenti del Comitato dovessero compiere nell'esercizio di tale attività, fornendo, altresì, ogni supporto informativo e documentale richiesto.
7. Il Comitato:
 - a) si riunisce, di norma, in un locale adeguatamente attrezzato posto all'interno della sede della Società ovvero del Comune;
 - b) in ragione dell'argomento posto in discussione, può invitare a partecipare rappresentanti del Comune e/o della Società.
 - c) redige un verbale riassuntivo al termine di ogni incontro e, a cura del presidente, lo trasmette agli invitati ed alle deputate funzioni Societarie e Comunali.

Art. 18 **(La "Carta dei Servizi")**

1. La Società è tenuta a redigere ed adottare, divulgare ed aggiornare la «Carta della qualità dei servizi» (in seguito, la "**Carta dei Servizi**"), contenente la definizione degli obiettivi e degli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza.
2. La procedura di redazione e divulgazione della Carta dei Servizi dovrà essere completata entro il termine di mesi 5 (cinque) dalla sottoscrizione del presente Contratto.
3. Le revisioni periodiche ovvero modificazioni alla Carta dei Servizi, anche a seguito dell'andamento dei Servizi nonché per come disposto all'articolo 16, si devono concludere entro due (2) mesi.
4. La Società si impegna altresì ad estendere i contenuti della Carta dei Servizi ai sub-affidatari ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto, la cui violazione dovrà essere contrattualmente prevista quale causa di risoluzione di diritto del contratto di sub-affidamento delle attività.

Art. 19
(Assicurazioni)

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nonché a copertura delle somme eventualmente pagate dal Comune a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio, il Comune può richiedere alla Società, che avrà un obbligo di prestarla entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, una cauzione di un importo massimo pari a € 500.000,00 (Euro cinque centomila/00), La cauzione potrà essere prestata mediante la consegna di una polizza fideiussoria sottoscritta in originale dalla Società ed emessa da primaria società bancaria o assicurativa di gradimento del Comune. La garanzia dovrà essere integrata qualora essa risulti inferiore all'importo richiesto dal Comune, entro i limiti di cui al presente Contratto, nonché ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. La garanzia, ove richiesta e prestata, verrà svincolata quando le Parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospesa derivante dall'esecuzione del Contratto e verrà restituita alla Società solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.
2. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei Servizi; in particolare, risponde dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà o godimento per il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine o terremoto, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei Servizi e delle attività connesse, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei Servizi medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, aventi un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (Euro due milioni cinquecentomila/00), oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.
4. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.
5. La Società è tenuta nei confronti del personale all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

6. Non sono, in ogni caso, considerati danni cagionati dalla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della Società stessa.

Art. 20
(Rinnovi contrattuali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, le Parti provvederanno, qualora la vigente normativa lo consenta e nel rispetto dei vincoli da essa imposti, ad avviare le trattative entro i 4 (quattro) mesi precedenti alla data di scadenza del Contratto.
2. Ove l'accordo per il rinnovo non dovesse essere raggiunto entro la scadenza del Contratto vigente, ovvero in qualsiasi ulteriore ipotesi di scioglimento del contratto, per qualsiasi motivo occorsa, la Società, previa autorizzazione scritta del Comune, sarà tenuta a garantire lo svolgimento, per non più di 12 (dodici) mesi complessivi a decorrere dalla data di scioglimento del Contratto, del servizio a cura della stessa Società, allo scopo di non determinare alcuna interruzione del servizio medesimo fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
3. L'entità dei corrispettivi, nel caso di cui al comma precedente, sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo di vigenza del Contratto, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo accordo, e corrisposta in ragione di 1/12 (un dodicesimo) per ciascuno dei mesi di effettiva durata.
4. Fatto salvo quanto previsto al presente art. 20, il Comune potrà rinnovare il presente Contratto previa verifica da parte dello stesso Comune dell'economicità di tale soluzione rispetto alla situazione presente sul mercato.
5. In caso di scioglimento del Contratto, per qualsiasi motivo occorsa, il patrimonio informativo (banche dati) costituito dalla società nel corso del servizio, di proprietà del Comune, dovrà essere reso disponibile al Comune stesso secondo un formato aperto e concordato.

Art. 21
(Sanzioni amministrative e clausole penali)

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalle disposizioni di legge vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, la Società dovrà pagare al Comune ai sensi dell'art. 1382 c.c. a titolo di penale somme di denaro determinate sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel/nei rispettivo/i Disciplinare/i di cui all'articolo 5, con provvedimento dirigenziale del Comune. I Disciplinari prevedranno altresì gli importi minimi e massimi delle penali, nonché un importo massimo complessivo delle stesse penali da calcolare su base annuale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nonché le sanzioni previste ai sensi di legge in materia ove applicabili, le Parti convengono altresì che nei Disciplinari saranno previste e regolate specifiche penalità ai sensi dell'art. 1382 c.c. correlate alla mancata spedizione/notifica ai contribuenti/utenti, indicati in appositi elenchi o liste di carico, di avvisi di pagamento ordinari, avvisi di morosità, avvisi di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento, con fissazione di una soglia minima entro la quale nessuna penalità potrà essere richiesta.
3. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto nei Disciplinari dovranno essere adeguati annualmente al 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, quest'ultima dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) a titolo di rimborso di oneri di carattere generale.
5. Ove la Società non provveda a rimuovere l'inadempimento, nel termine indicato in apposita comunicazione e che non potrà comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni salvo motivati casi d'urgenza, il Comune applicherà le penali di cui al presente articolo nei termini previsti dai Disciplinari, che dovranno comunque essere commisurate all'inadempimento contestato.
6. Il pagamento delle penali applicate deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
7. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
8. In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 c.c., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
9. Nel caso in cui i contribuenti/utenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si obbliga a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il risarcimento danno preteso.

Art. 22

(Inadempienze – Diffida - Controversie)

1. Fatte salve le penalità che dovranno essere contestate con le procedure disciplinate dall'articolo 21 che precede, qualora una delle Parti non ottemperasse agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto e/o alle disposizioni di legge o regolamento in materia, l'altra Parte potrà intimare alla Parte inadempiente formale diffida, tramite PEC, in cui devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

2. La Parte inadempiente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.
3. Ove la Parte inadempiente abbia fatto pervenire all'altra entro i termini le proprie controdeduzioni giustificative avverso le contestazioni ad essa notificate e queste non siano state accolte, ovvero trascorsi inutilmente i 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma, è facoltà della Parte diffidante di chiedere l'intervento del Comitato di cui all'articolo 17 cui venga devoluto il giudizio sulla questione al fine di individuare una soluzione conciliativa fra le Parti.
4. Sui fatti in contestazione il Comitato, se adito, decide secondo diritto accertando la sussistenza o meno del presunto inadempimento e notificando alle Parti il relativo provvedimento entro il termine di 30 giorni successivi alla richiesta d'intervento.
5. Le decisioni del Comitato non sono vincolanti per le Parti, restando impregiudicato il ricorso al giudice ordinario.
6. Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e successivi del c.c., allorquando la Società incorra in una o più delle seguenti situazioni di infrazione e/o inadempimento:
 - a) gestione del Servizio in modo gravemente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo e con le procedure di cui al vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2012 e ss.mm.ii.;
 - b) gravi inadempienze rispetto agli obblighi di Servizio ed alle prestazioni dovute ai sensi del presente Contratto e/o dei Disciplinari, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia comunque inderogabilmente tenuto;
 - c) omessa realizzazione, per causa a lui imputabile, nei modi e termini previsti dal piano degli investimenti, di una o più delle attività previste ai sensi dei Disciplinari.
7. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, contesta dettagliatamente alla Società l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni ovvero al maggior termine che si ritenga congruo rispetto alla natura dell'adempimento.
8. La Società può presentare controdeduzioni entro i (dieci) 10 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 7 del presente articolo 22.
9. Qualora la Società non cessi il proprio comportamento inadempiente - ovvero laddove non controdeduca, nei termini assegnati, circa la contestata inadempienza - previo esperimento della procedura conciliativa del di cui ai

precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo 22, il presente Contratto potrà esser risolto.

10. Qualora tra il Comune e la Società sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, ciascuna Parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. In seguito alla notificazione il Comune e la Società nomineranno un proprio referente ciascuno entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla formalizzazione della contestazione o della controversia. I referenti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione riguardasse argomenti di particolare complessità giuridica o tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo tra le Parti.
11. Nel caso in cui le Parti non addivengano, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla formale apertura della controversia, la procedura di composizione amichevole della vertenza, di cui al comma precedente, dovrà ritenersi non più precedibile e le stesse potranno adire alle ordinarie tutele giudiziarie.
12. Delle riunioni e delle conclusioni della procedura di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale trasmesso alle Parti in causa.
13. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Contratto, nonché allo svolgimento dei Servizi oggetto dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.
14. Il Comune ha altresì il diritto di revocare l'affidamento dei Servizi e pertanto recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute gravi e motivate esigenze di ordine pubblico.

Art. 23

(Trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo 196/2003)

1. Ai sensi e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione del presente contratto esclusivamente per gli scopi ad esso afferenti ed, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 10 e 13 della Legge suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
2. La Società designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e si impegna a comunicarlo al Comune entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di attribuzione del servizio e entro 8 (otto) giorni dalla eventuale sostituzione.
3. La società deve adottare, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, le procedure, gli strumenti e le misure di sicurezza più idonei per proteggere e



mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del Servizio.

Art. 24
(Spese contrattuali)

1. Il presente Contratto viene redatto in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l'altra verrà depositata per la registrazione.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società.
3. La presente scrittura privata verrà sottoposta a registrazione volontaria a tassa fissa, ai sensi degli art. 7 D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e art. 5 Tabella allegata al D.P.R. citato.

Art. 25
(Disposizioni finali)

1. Il presente Contratto e gli allegati superano e sostituiscono, senza residui, qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, orale e scritto, intervenuto fra le Parti in relazione all'incarico oggetto del presente Contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di pubblici servizi, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.
3. Le clausole del Contratto ivi inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente anche per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per la Società, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Fatto salvo quanto previsto ai sensi dei precedenti paragrafi e con particolare riferimento all'articolo 5 in tema di modifica dei Disciplinari, qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto non è valida ove non risulti da atto sottoscritto dalle Parti e venga comunque autorizzata da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, nel rispetto delle reciproche competenze.
5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate,

né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel presente Contratto.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 243, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 e ss.mm.ii., qualora si verifichi una o più delle condizioni di deficitarietà strutturale, la Società attiverà interventi volti alla riduzione delle spese di personale, sino al ripristino delle conformi condizioni di operatività. Il riconnesso processo di riassorbimento delle condizioni che hanno determinato la deficitarietà strutturale potrà svilupparsi entro un congruo periodo comunque non superiore ai 5 (cinque) esercizi, ove ciò non determini a sua volta un aggravio della situazione economico-gestionale.
7. Fatti salvi eventuali specifici patti conclusi per iscritto fra le Parti nell'ambito della disciplina dell'uso di uno specifico bene mobile e/o immobile, la Società dovrà provvedere a mantenere in buon uso i beni mobili ed immobili ricevuti dal Comune, occupandosi, fra l'altro, della connessa manutenzione ordinaria e dei costi di gestione inclusivi del pagamento delle utenze e delle forniture; in caso di scioglimento del Contratto, per qualsiasi motivo occorsa, la Società dovrà riconsegnare al Comune, opportunamente elencati nel dettaglio, tutti i suddetti beni concessi in uso e di proprietà del Comune, nonché gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati, tutti in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all'uso. In tali ipotesi, la Società è altresì obbligata a restituire al Comune i dati e le procedure comunali presenti sui propri elaboratori e/o server, a mezzo di idoneo supporto magnetico, così come sono registrati.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione specifica di ogni singolo articolo e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.